



# COMUNE DI RIZZICONI

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

N.ro 13 Reg. Delib.

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: Adesione alla rottamazione quinquies.**

L'anno duemilaventisei, il giorno **nove**, del mese di **giugno**, alle ore **18:32 e seguenti** convocato per determinazione del Presidente del Consiglio Comunale si è riunito in seduta **ordinaria** di **prima convocazione** il Consiglio Comunale. All'atto dell'appello risultano presenti i seguenti consiglieri:

N.	COGNOME E NOME	FUNZIONE	PRESENTE
1	<b>RAO Maria Rosa</b>	<i>Presidente</i>	<b>SI</b>
2	<b>GIOVINAZZO Alessandro</b>	<i>Sindaco</i>	<b>SI</b>
3	<b>VENTRICE Caterina</b>	<i>Assessore - Vicesindaco</i>	<b>SI</b>
4	<b>SCARFO' Giuseppe</b>	<i>Assessore</i>	<b>SI</b>
5	<b>FUSA' Salvatore Marco</b>	<i>Assessore</i>	<b>SI</b>
6	<b>MARCIANO' Maria Vittoria</b>	<i>Assessore</i>	<b>SI</b>
7	<b>CIMATO Giulia Anna</b>	<i>Consigliere</i>	<b>NO</b>
8	<b>CREAZZO Maria Teresa</b>	<i>Consigliere</i>	<b>SI</b>
9	<b>COLOSI Angelo</b>	<i>Consigliere</i>	<b>SI</b>
10	<b>COLLUFIO Teresina</b>	<i>Consigliere</i>	<b>NO</b>
11	<b>LUCCISANO Chiara</b>	<i>Consigliere</i>	<b>NO</b>
12	<b>BELLO Michele Junior</b>	<i>Consigliere</i>	<b>NO</b>
13	<b>BARRESI Rocco</b>	<i>Consigliere</i>	<b>NO</b>
<b>PRESENTI</b>			<b>8</b>
<b>ASSENTI</b>			<b>5</b>

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale Maria Rosa **RAO**.

Partecipa e assiste il Segretario comunale Dott. Carlo Milardi, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale dei consiglieri, dichiara aperta la seduta e, premettendo che ove richiesto sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, passa alla trattazione dell'argomento all'o.d.g. indicato in oggetto.

Relaziona brevemente il Presidente, la quale afferma che il D.L. n. 38/2026 ha esteso la possibilità di accedere alla rottamazione quinquies anche per i carichi affidati ad Agenzia Entrate e Riscossione dagli enti locali. Passa la parola al Responsabile dell'Area Contabile e Tributaria, presente in aula, per ulteriori dettagli.

Il Responsabile dell'Area Contabile e Tributaria, Dott. Repaci, afferma che l'ufficio da tempo lavorava sulla materia e attendeva la novità normativa necessaria per consentire l'adesione alla rottamazione quinquies anche per i carichi affidati ad ADER dagli enti locali; afferma infatti che inizialmente la Legge di Bilancio 2026 ha disciplinato la Rottamazione quinquies solo per quei debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 riguardanti esclusivamente imposte erariali, contributi previdenziali dovuti all'INPS e sanzioni amministrative irrogate per violazioni del Codice della strada dalle Prefetture; aggiunge che, sebbene la stessa Legge di Bilancio 2026 avesse riconosciuto agli Enti locali la facoltà di introdurre la definizione agevolata dei crediti, molti enti che, come il Comune di Rizziconi, hanno incontrato molte difficoltà non potendo gestire i carichi attraverso la rottamazione quinquies e si attendeva una modifica normativa ad hoc, avvenuta con il D.L. n. 38/2026; precisa che la delibera di adesione deve essere pubblicata e comunicata ad ADER entro il 30 giugno p.v. e che i contribuenti potranno presentare domanda dal 15 settembre al 31 ottobre 2026, chiedendo il pagamento in un'unica soluzione oppure fino a un massimo di 54 rate bimestrali a decorrere dal 2027; afferma che l'ammontare complessivo dei carichi fino al 31/12/2023 affidati ad ADER dal Comune di Rizziconi potenzialmente rientranti nell'ambito della rottamazione è pari a poco più di 7 milioni di euro, che l'ammontare degli interessi e delle sanzioni potenzialmente stralciabili è pari a circa 987.000 euro, non conservato tra i residui attivi in ossequio ai principi contabili vigenti, e che le somme oggetto di potenziale rottamazione da parte dei contribuenti conservate in bilancio sono pari a circa 884.000 euro, prudenzialmente neutralizzate nel Fondo Crediti di Dubbia esigibilità per una percentuale pari a circa il 91%; sottolinea pertanto che, proprio per tale accantonamento quasi totale al FCDE delle somme conservate in bilancio suscettibili di rottamazione, anche nell'ipotesi di adesione da parte di tutti i contribuenti, non si determinerebbero situazioni di squilibrio finanziario per il bilancio dell'Ente, ma si genererebbero maggiori incassi in conto residui e un incremento della riscossione, con conseguente miglioramento del risultato della gestione e abbattimento del FCDE, con evidenti ripercussioni positive sul risultato di amministrazione; aggiunge che il revisore ha dato parere favorevole all'adesione da parte dell'Ente.

Il Presidente chiede se possano aderire alla rottamazione quinquies anche quei contribuenti che hanno già in essere con il Comune dei piani di rateizzazione.

Il Responsabile risponde in maniera affermativa.

Non seguono ulteriori interventi.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTA** la proposta di deliberazione del Responsabile dell'Area Contabile e Tributaria, allegata alla presente deliberazione per formarne integrante e sostanziale;

**RITENUTO** di doverla approvare integralmente ed in ogni sua parte;

**ACQUISITO** il parere favorevole del revisore dei conti, reso con verbale n. 5 del 29/05/2026, prot. n. 9442 del 01/06/2026, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

**VISTI:**

- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;
- lo Statuto Comunale;

Con voti unanimi favorevoli di n. 8 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano

**DELIBERA**

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente richiamate per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

1. **DI APPROVARE** integralmente ed in ogni sua parte la proposta di deliberazione avente ad oggetto **ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES – Articolo 1, commi da 82 a 101, L. N. 199/2025 e articolo 10 quinquies, DI 38/2026, convertito con L. 88/2026** predisposta dal Responsabile dell'Area Contabile e Tributaria, allegata alla presente di cui forma parte integrante e sostanziale;
2. **DI DEMANDARE** al Responsabile dell'Area Contabile e Tributaria gli adempimenti consequenziali della presente deliberazione;
3. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione, con successiva e separata votazione unanime favorevole di n. 8 consiglieri, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Seduta chiusa alle ore 18:51

*Letto, confermato e sottoscritto*

IL PRESIDENTE  
f.to Avv. Maria Rosa Rao

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dott. Carlo Milardi

# COMUNE DI RIZZICONI

CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

**ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES – Articolo 1, commi da 82 a 101, L. N. 199/2025 e articolo 10 *quinquies*, DI 38/2026, convertito con L. 88/2026**

### IL RESPONSABILE AREA CONTABILE – TRIBUTARIA

**Premesso che:**

- l'articolo 10-*quinquies* del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, introdotto dalla legge di conversione n. 88/2026, ha disposto l'estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai carichi degli enti territoriali;
- l'articolo 10-*quinquies*, d.l. n. 38 del 2026 limita l'applicazione della rottamazione *quinquies* ai carichi affidati dalle regioni e dagli enti locali che *“nell'esercizio della propria autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate”*;

**Considerato che:**

- la definizione agevolata riguarda tutti i debiti, tributari e patrimoniali, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati dal Comune all'agente della riscossione (attualmente l'Agenzia delle entrate-Riscossione-Ader) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;
- rientrano nell'ambito di applicazione della definizione anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni per i quali si è determinata l'inefficacia della definizione a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;
- a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, ed al suo successivo accoglimento, il debitore verserà unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica e che sono pertanto abbuonati gli importi originariamente dovuti a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio;
- l'art. 10-*quinquies*, comma 1, lett. f), dispone che per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al d.lgs. n. 285 del 1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi la maggiorazione semestrale di cui all'art. 27, legge n. 689 del 1981 e gli interessi di mora di cui all'art. 30, d.P.R. n. 602/1973, oltre all'aggio spettante all'Agente della riscossione;
- la definizione si applica anche agli importi in contenzioso, per i quali, l'art. 1, comma 87, legge n. 199 del 2025, precisa che il debitore deve indicare nella dichiarazione di adesione l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assumere l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice;
- a decorrere dal 15 settembre 2026, l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;

- il debitore rende tra il 16 settembre 2026 e il 31 ottobre 2026 la dichiarazione di voler procedere alla definizione presentando apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso Ader pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 settembre 2026;
- il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali di pari ammontare, con scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027; in caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° febbraio 2027;
- entro il 31 dicembre 2026, ai sensi della lettera f), comma 1, dell'articolo 10-quinquies del più volte citato decreto legge n. 38 del 2026, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non possono essere inferiori a 100 euro, con le relative scadenze;
- l'art. 1, comma 95, legge n. 199 del 2025, disciplina la decadenza dalla definizione a seguito di mancato o di insufficiente versamento dell'unica rata scelta dal debitore o, in caso di rateazione, di due rate, anche non consecutive o dell'ultima rata del piano di rateazione, fermo restando la tolleranza del tardivo versamento non superiore a 5 giorni; in tali casi la definizione agevolata non produce effetti, riprendendo di conseguenza a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione, mentre i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo.

**Considerato inoltre che:**

- l'articolo 10-quinquies, d.l. n. 38 del 2026 prevede al comma 2 che “I provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 30 giugno 2026, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 giugno 2026”;
- lo stesso comma 2 dispone altresì che la delibera consiliare di adesione alla rottamazione quinquies acquista efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ente e ciò in deroga “all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,” e che la delibera stessa deve essere trasmessa, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;
- l'art. 1, comma 101, legge n. 199 del 2025, dispone che a seguito del pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata, l'agente della riscossione è automaticamente discaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2036, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi della definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.

**Dato atto altresì che:**

- l'adesione alla rottamazione da parte del Comune consente l'acquisizione di crediti in larga parte di difficile esigibilità e di origine risalente nel tempo, accelera la regolarizzazione di posizioni creditorie e abbatte possibilità di contenzioso e esigenze di gestione dei crediti pregressi, anche a seguito della riconsegna da parte dell'agente della riscossione prevista dalla riforma della riscossione di cui al decreto legislativo 110/2024, art. 7, comma 2;
- dalle verifiche effettuate dai competenti uffici comunali sulla base dei dati resi disponibili dall'agente della riscossione risulta che i carichi iscritti ammontano complessivamente ad euro 7.432.244,74;
- nel bilancio comunale risultano iscritti residui attivi relativi ai carichi affidati all'agente della riscossione per euro 848.320,35, essendo i restanti carichi già stati oggetto di stralcio dal bilancio;

- i residui attivi relativi ai carichi affidati ad Ader, iscritti in bilancio al 31.12.2025 per la sola quota capitale ed al netto di sanzioni e interessi e spese accessorie, sono coperti dal Fondo crediti di dubbia esigibilità per una media del 91,7%;
- l'adesione del Comune alla rottamazione quinquies ha pertanto effetti finanziari sostenibili, in considerazione dei carichi già stralciati dal bilancio, la cui parziale riscossione darebbe luogo alla registrazione di maggiori incassi in conto residui, mentre per i carichi iscritti a bilancio per la sola quota capitale la congrua percentuale di accantonamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità è compatibile con il mantenimento degli equilibri finanziari del medio lungo periodo;

**Ritenuto pertanto** di deliberare, ai sensi dell'articolo 10-quinquies, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-quinquies.

**Visto** l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie.

**Acquisito** il parere favorevole dell'Organo di revisione, reso con verbale n. 5 del 29/05/2026, prot. n. 9442 el 01/06/2026, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

**Visto** l'allegato parere di regolarità tecnica e contabile espressa dal Responsabile dell'Area Contabile Tributaria ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

#### **PROPONE**

1. **di approvare**, ai sensi dell'articolo 10-quinquies, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-quinquies;
2. **di inviare** copia del presente atto all'agente della riscossione entro il 30 giugno 2026;
3. **di dare atto** che la presente deliberazione acquista efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ente che dovrà avvenire entro il 30 giugno 2026;
4. **di inviare**, ai soli fini statistici, la presente deliberazione entro il 30 settembre 2026 al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze;
5. **di dichiarare** l'immediata eseguibilità della deliberazione di approvazione della presente proposta, in considerazione del ristretto termine previsto per l'invio all'Agente della riscossione e per la pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune.

Il Responsabile del Servizio Proponente

Dott. Antonio Repaci

# Comune di Rizziconi (RC)

## Organo di revisione

Verbale n. 5 del 29/05/2026

**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO: "ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES – Articolo 1, commi da 82 a 101, L. N. 199/2025 e articolo 10 *quinquies*, DI 38/2026, convertito con L. 88/2026".**

Il sottoscritto Dott. Carmelo Verdiglione quale Organo di Revisione del Comune di Rizziconi, nominato dal Consiglio Comunale con propria delibera n. 9 del 24.3.2026;

**VISTA** la proposta di deliberazione indicata in oggetto;

**VISTI:**

- l'art. 1 della L. n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026);
- l'articolo 10-*quinquies* del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, introdotto dalla legge di conversione n. 88/2026 che dispone l'estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai carichi degli enti territoriali;
- l'articolo 10-*quinquies*, d.l. n. 38 del 2026 limita l'applicazione della rottamazione *quinquies* ai carichi affidati dalle regioni e dagli enti locali che *"nell'esercizio della propria autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate"*;

**RICHIAMATI** gli artt. 234 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) in merito alle funzioni dell'organo di revisione;

\*\*\*\*

**ESAMINATA LA DOCUMENTAZIONE, OSSERVA QUANTO SEGUE:**

1. **sotto il profilo della legittimità:** la proposta appare conforme al dettato normativo superiormente richiamato;
2. **sotto il profilo della convenienza economica:** l'adesione alla definizione agevolata è finalizzata a ridurre il contenzioso e ad accelerare la riscossione dei crediti. Sebbene la misura preveda l'abbattimento di sanzioni e interessi, essa garantisce l'incasso della quota capitale, riducendo le incertezze legate alla solvibilità dei debitori nel lungo periodo.
3. **sotto il profilo degli equilibri di bilancio:** l'Organo di Revisione ritiene che l'operazione non pregiudichi gli equilibri finanziari dell'Ente tenuto conto degli stralci operati dall'Ente e dall'adeguato tasso di accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) delle partite residue. L'incasso delle quote capitali genererà, di contro, una disponibilità di cassa positiva e un alleggerimento del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità in sede di rendiconto.

4. **sotto il profilo procedurale:** la proposta di deliberazione rispetta i termini disposti dall'articolo 10-quinquies, d.l. n. 38 del 2026 il quale al comma 2 prevede che *“I provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 30 giugno 2026, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 giugno 2026”*;


**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO**

l'Organo di Revisione, per quanto di competenza, esprime **PARERE FAVOREVOLE** sulla proposta di deliberazione per l'adesione dell'Ente alla rottamazione quinquies ai sensi della normativa in oggetto richiamata.

Gioiosa Jonica, 29.5.2026

**IL REVISORE UNICO**

Dott. Carmelo Verdiglione





# COMUNE DI RIZZICONI

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

## PARERI

**OGGETTO: Adesione alla rottamazione quinquies.**

### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta indicata in oggetto ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

Il Responsabile  
Area Contabile e Tributaria  
f.to Dott. Antonio Repaci

### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta indicata in oggetto ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

Il Responsabile  
Area Contabile e Tributaria  
f.to Dott. Antonio Repaci



# COMUNE DI RIZZICONI

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..

Rizziconi, \_\_\_\_\_

L'addetto alla pubblicazione

## CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma terzo, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Rizziconi, \_\_\_\_\_

Il Segretario comunale  
Dott. Carlo Milardi

## CONFORMITA' ALL'ORIGINALE

Si certifica che la presente copia è conforme all'originale.

Rizziconi, 11/06/2026

Il Segretario comunale  
f.to Dott. Carlo Milardi